

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 1	-	OGGETTO
Art. 2	-	ELENCO DEI PROFESSIONISTI
Art. 3	-	REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Art. 4	-	MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICHI
Art. 5	-	COMPENSO PROFESSIONALI
Art. 6	-	OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Art. 7	-	FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI
Art. 8	-	AFFIDAMENTO DI INCARICHI IN CASI PARTICOLARI
Art. 9	-	CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI
Art. 10	-	VALIDITA' DELL'ELENCO
Art. 11	-	ABROGAZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 12	-	ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 OGGETTO

Il presente disciplinare regola i criteri, i requisiti e la procedura per il conferimento di incarichi a professionisti legali (Avvocati e/o Dottori Commercialisti abilitati con riferimento alle sole vertenze di natura tributaria) per la costituzione e resistenza in giudizio dell'ente innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 2 ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento degli incarichi legali per la rappresentanza e difesa in giudizio degli interessi del Comune di Castelfidardo è istituito apposito elenco dei professionisti per cui è richiesta una competenza specifica in una o più delle seguenti materie:

- o **Diritto Amministrativo/Servizi Pubblici Locali**
- o **Diritto Amministrativo/Urbanistica ed Edilizia**
- o **Diritto Amministrativo/Lavori Pubblici ed Appalti**
- o **Diritto Civile**
- o **Diritto delle Società con particolare riguardo alle Società a partecipazione pubblica**
- o **Diritto del Lavoro/Pubblico Impiego**
- o **Diritto Penale**
- o **Corte dei Conti/Responsabilità erariale**
- o **Codice della Strada**
- o **Diritto Tributario** (*limitatamente a tale sezione è ammessa l'iscrizione, oltre che degli Avvocati, anche dei Dottori Commercialisti a ciò abilitati*)

comprovata dal *curriculum* ed in cui saranno iscritti tutti i professionisti che inoltrino la richiesta, con la evidenziazione dell'abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature inferiori e/o superiori di cui il professionista è in possesso.

L'elenco, suddiviso per sezioni, sarà costituito dai professionisti, singoli o associati, che hanno richiesto di essere in esso inseriti con riferimento alle specifiche sezioni di competenza.

Il professionista dovrà indicare un massimo di tre materie di specifica competenza per la conseguente iscrizione in un massimo di tre sezioni

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o di altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione di professionisti da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Castelfidardo, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti incarichi.

Art. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'elenco di cui al punto 2, è riservata agli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale da almeno cinque anni (alla data di pubblicazione dell'avviso) che comprovino il possesso di specifica professionalità tramite la compilazione del modello di domanda fornito dall'amministrazione, debitamente sottoscritto dal richiedente e corredato delle dichiarazioni e documenti richiesti, nonché del curriculum formativo-professionale e copia del documento di identità.

L'iscrizione nell'elenco è altresì consentita, limitatamente alla sezione "diritto tributario", ai Dottori Commercialisti abilitati, alle medesime condizioni previste al capoverso precedente per gli avvocati (almeno cinque anni di iscrizione all'albo e specifica professionalità da comprovare).

L'iscrizione avverrà tramite valutazione del possesso dei requisiti attraverso la documentazione presentata, con particolare riferimento ai curricula, all'esperienza e alla capacità professionale dei richiedenti.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento dei suddetti incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda inoltrata.

Il professionista dovrà impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato pena la revoca degli incarichi già assegnati. Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati, in quanto sussiste una specifica causa di incompatibilità in tal senso.

ART 4

MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICHI

Al conferimento dell'incarico professionale si provvede previa deliberazione di Giunta Comunale e successiva determina del Responsabile del Settore Interessato, contenente una specifica convenzione relativa all'incarico comprensiva dell'indicazione dell'importo da corrispondere al professionista incaricato e della accettazione da parte dello stesso delle condizioni previste nel presente disciplinare. In relazione alla tipologia dell'incarico potrà tuttavia considerarsi sufficiente la sottoscrizione per accettazione della determinazione anche ai fini negoziali.

Il Comune, per l'affidamento degli incarichi in questione, esperirà di volta in volta una selezione tra i professionisti iscritti nell'elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nelle seguenti modalità:

- estrazione a sorte di n. 3 nominativi iscritti nell'elenco con riferimento alla specifica sezione di competenza in relazione ai ricorsi pervenuti;
- invio ai professionisti estratti della richiesta di preventivo da trasmettere al Comune di Castelfidardo entro un termine stabilito;
- esame comparativo dei preventivi pervenuti e affidamento dell'incarico con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente.

Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto di uno o più dei seguenti criteri di scelta:

- comparazione tra professionisti interpellati per la disponibilità dell'incarico privilegiando l'offerta economica più vantaggiosa dell'ente;
- rotazione tra professionisti;
- insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto in precedenza conferiti.

L'invito alla disponibilità ad accettare l'incarico legale, unitamente alla richiesta del progetto di parcella, è trasmesso a mezzo fax o pec (o in alternativa altro mezzo di comunicazione richiesto dal legale) e sarà rivolto -di regola- ad almeno 3 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti

idonei, ai fini della valutazione comparativa delle offerte, con l'assegnazione di un termine per la risposta.

Il professionista al quale verrà affidato un incarico da parte dell'ente sarà escluso da successive estrazioni a sorte limitatamente alla specifica sezione/materia di competenza sino ad attingimento completo dei professionisti iscritti nella medesima sezione/materia. Sarà invece soggetto a regolare estrazione qualora risulti iscritto, per specifica competenza, anche in altra sezione dell'elenco.

ART. 5 COMPENSI PROFESSIONALI

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell'ente, il professionista interpellato, nella redazione del progetto-parcella richiesto dovrà attenersi, quali parametri di riferimento, ai valori minimi ottenuti applicando ai valori medi degli scaglioni del valore d'affari di riferimento, previsti nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, la riduzione del 50%. A tale importo potrà essere applicata - a discrezione del professionista - una ulteriore riduzione percentuale.

Nella cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, la redazione della parcella dovrà attenersi ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 così come previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 diminuiti del 50%, valori ai quali potrà essere applicata, a discrezione del professionista, una ulteriore riduzione percentuale.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 55/2014 agli importi come sopra determinati potrà essere sommato il rimborso delle spese da documentare e una somma per rimborso spese forfetarie nella misura massima del 15 per cento.

La somma complessivamente calcolata intesa come sopra indicato costituirà legittimamente oggetto di offerta ai fini della valutazione comparativa della stessa.

A seguito del conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposita convenzione relativa all'incarico comprensiva dell'indicazione dell'importo da corrispondere al professionista incaricato e della accettazione da parte dello stesso delle condizioni previste nel presente disciplinare, salvo l'ente ritenga sufficiente, in relazione alla tipologia dell'incarico, la sottoscrizione per accettazione, anche ai fini negoziali, della determinazione di affidamento dell'incarico.

Il compenso così concordato tra le parti verrà impegnato previa verifica della relativa copertura finanziaria e verrà corrisposto di norma alla definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione della fattura elettronica dell'importo.

Previo accordo tra le parti sarà possibile erogare, solo successivamente alla fase di costituzione in giudizio, un acconto nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo pattuito.

Ove nel corso del giudizio emergano situazioni tali e non preventivabili che comportino la necessità di una integrazione dell'impegno di spesa originario in relazione alle attività da svolgere, il professionista incaricato è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune tale evenienza motivando adeguatamente le ragioni. L'Ente, svolte le proprie valutazioni e qualora ritenga di accogliere la richiesta, provvederà ad adeguare il relativo impegno di spesa.

ART. 6 OBBLIGO DI INFORMAZIONE - RAPPORTI TRA L'ENTE ED I PROFESSIONISTI

I professionisti incaricati si impegnano a mantenere continui rapporti di informazione con l'ente. In particolare, in sede di esecuzione dell'incarico, ad informare per iscritto il Settore interessato dell'ente su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

Al Settore interessato dal contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione di ogni singola udienza, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione generale dell'interesse del Comune.

I professionisti incaricati sono altresì tenuti a formulare annualmente all'ente, su richiesta, una valutazione prognostica sull'andamento della causa, sulle eventuali possibilità di soccombenza e

sulle eventuali somme da accantonare in ipotesi di richieste di risarcimento danni, ai fini di provvedere ai necessari accantonamenti di fondi in sede di bilancio preventivo.

I professionisti, al fine del mantenimento dei rapporti, sono tenuti a comunicare già nella domanda un recapito fax ed e-mail ove ricevere le richieste dell'ente, sollevando il comune da ogni responsabilità per eventuali mancate ricezioni.

Agli stessi recapiti indicati dai professionisti, sono inviate le richieste di disponibilità ad assumere l'incarico, con indicazione del termine di risposta ritenuto perentorio.

ART. 7 FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.

Il Settore competente trasmette al professionista la determinazione di conferimento incarico contenente la convenzione relativa all'incarico comprensiva dell'indicazione dell'importo da corrispondere al professionista incaricato e della accettazione da parte dello stesso delle condizioni previste nel presente disciplinare nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa come trasmessi dal settore di competenza nella materia del contendere. La sottoscrizione della procura, a firma del Sindaco quale rappresentante legale del Comune avviene – di regola - a margine dell'atto di costituzione dell'ente. A tal fine, il professionista incaricato, avrà cura di redigere tale atto in tempo utile e consegnarlo all'ufficio segreteria il quale provvederà a sottoporre al Sindaco l'atto per la sottoscrizione della procura alle liti e alla riconsegna dello stesso al professionista per assicurare la regolare costituzione in giudizio dell'ente.

Tutti gli uffici comunali, per tramite del Settore interessato dal contenzioso, hanno cura di evadere ogni richiesta dei professionisti, anche direttamente, nonché ogni richiesta del medesimo servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 8 AFFIDAMENTO DI INCARICHI IN CASI PARTICOLARI

In casi particolari, debitamente comprovati, documentati e motivati, gli incarichi professionali possono essere conferiti direttamente ad un professionista inserito nell'elenco (ad esempio in ipotesi di consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto in precedenza conferiti o comunque in ipotesi di contenzioso collegato ad uno precedente e analogo).

Per i casi in cui la natura dell'impegno professionale è tale da richiedere un'alta conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, l'amministrazione si riserva la scelta del professionista anche al di fuori dell'elenco, scelta che dovrà essere in ogni caso adeguatamente motivata, con remunerazione anche diversamente determinata rispetto ai criteri generali previsti dal presente disciplinare.

ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI

Il Responsabile del Settore Segreteria – AA.GG. con proprio atto approva la cancellazione dall'elenco e la revoca degli incarichi assegnati, dei professionisti o degli studi associati, nei casi in cui:

- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati ed ai conseguenti obblighi;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano assunto il patrocinio di enti e/o privati contro il comune violando la clausola di incompatibilità.

ART. 10
VALIDITA' DELL'ELENCO

L'elenco dei professionisti per l'affidamento degli incarichi legali che sarà formato presso l'ente, sarà sottoposto ad aggiornamento periodico con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati al Comune, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico di aggiornamento.

ART. 11
ABROGAZIONI e DISCIPLINA TRANSITORIA

L'entrata in vigore del presente disciplinare a seguito dell'approvazione dell'elenco in oggetto comporta l'abrogazione delle disposizioni regolamentari e delle previsioni stabilite dall'ente in materia di conferimento di incarichi ai legali.

Per gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si applica la disciplina previgente nonché gli accordi già stipulati con i legali incaricati.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore al momento della pubblicazione all'albo e sul sito internet del Comune di Castelfidardo. Le modalità di affidamento dell'incarico entreranno in vigore immediatamente dopo la redazione definitiva dell'elenco dei professionisti da incaricare.